

Prot.: 416097/RU

TAR N. 2024 - 35

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1782 DELLA COMMISSIONE
DEL 24 GIUGNO 2024 RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE (UE) 2019/159, COMPRESA LA PROROGA DELLA MISURA DI
SALVAGUARDIA SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI DI
ACCIAIO**

Roma 28/06/2024. - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 25 giugno 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 della Commissione del 24 giugno 2024 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, compresa la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 che modifica il regolamento (UE) 2019/159 prevede:

- All'articolo 1 le seguenti modifiche:

1) l'articolo 1, paragrafo 2, è così modificato:

«2. Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione delle categorie di prodotti 7, 8, 17 e 25a, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell'allegato IV.»;

2) l'articolo 1, paragrafo 3, è così modificato:

«3. La parte restante di ciascun contingente tariffario e il contingente tariffario per le categorie di prodotti 7, 8, 17 e 25a sono assegnati »per ordine di arrivo«, sulla base di un contingente tariffario stabilito in maniera uguale per ciascun trimestre del periodo di imposizione.»;

3) l'articolo 1, paragrafo 5, è così modificato:

«5. Se il contingente tariffario pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese per alcune categorie di prodotti possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Questa disposizione si applica soltanto durante l'ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. Per le categorie di prodotti 3B, 14, 16, 20 e 26 non sarà consentito alcun ulteriore accesso alla parte residua del contingente tariffario. Per le categorie di prodotti 2, 3A, 4A, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18,



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

- 19, 21, 22, 24, 25B, 27 e 28 sarà consentito solo l'accesso a un volume specifico nell'ambito del volume del contingente tariffario inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre. Nelle categorie di prodotti 1 e 4B nessun paese esportatore può utilizzare, da solo, più del 30 % del volume del contingente tariffario residuo inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione delle misure.»;
- 4) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo 7:
«7. Ai paesi che importano attraverso il contingente »Altri paesi« nelle categorie di prodotti 1 e 16 è applicabile un volume massimo di importazioni pari al 15 % per paese del contingente in franchigia doganale disponibile all'inizio del trimestre di cui all'allegato IV.1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782. Il volume massimo di importazioni si applica ai paesi che non dispongono di un contingente specifico per paese ed è applicabile in tutti i trimestri.»;
- 5) all'articolo 2, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;
- 6) l'articolo 6, paragrafo 2, è soppresso;
- 7) all'articolo 10, il secondo comma è così modificato:
«Esso si applica fino al 30 giugno 2026.»;
- 8) l'allegato IV è modificato dall'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782;
- 9) l'allegato III.2 è sostituito dall'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 a decorrere dal 1° luglio 2024;
- 10) l'allegato III.2 è sostituito dall'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 a decorrere dal 1° luglio 2023 fino al 30 giugno 2024.
- All'articolo 2 paragrafo 1 che i dazi di salvaguardia pagati in relazione alle importazioni effettuate nell'Unione nell'ambito della categoria di prodotti 26 («altri tubi saldati») dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e originari dei paesi di cui al paragrafo 2 sono oggetto di rimborso o di sgravio conformemente alla normativa doganale applicabile;
 - All'articolo 2 paragrafo 2 che le origini delle importazioni soggette al paragrafo 1 sono le seguenti:
 - o per il trimestre 1.7.2023-30.9.2023: Bosnia-Erzegovina, Canada, Israele, India, Giappone, Macedonia del Nord, Corea del Sud, Singapore, Stati Uniti, Serbia e Vietnam;
 - o per il trimestre 1.10.2023-31.12.2023: Australia, Bosnia-Erzegovina, Canada, India, Giappone, Corea del Sud, Nuova Caledonia, Macedonia del Nord, Singapore, Stati Uniti, Kosovo, Serbia e Vietnam;
 - All'articolo 2 paragrafo 3 che il rimborso o lo sgravio dei dazi pagati in relazione alle importazioni effettuate dal 1° aprile 2024 fino al 30 giugno 2024 sarà soggetto a una verifica supplementare della domanda di rimborso. Le autorità doganali di ciascuno Stato membro contattano la Commissione europea prima di autorizzare qualsiasi richiesta di rimborso o sgravio;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

- All'articolo 2 paragrafo 4 che il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 entra in vigore il giorno 26 giugno 2024 e si applica a decorrere dal 1° luglio 2024.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.